

**VERBALE DI ACCORDO
CONSULTAZIONE SINDACALE**

In data 16-07-2020, in via telematica, come previsto dall'art. 19 comma 2, D.L. 18/2020,
tra

- **LIWE ITALY SRL** con sede legale in Gallarate Via Carlo Porta 3, PIVA 02376510026 in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Pardo Martinez Jose Angel cf. 02376510026, CCNL applicato Terziario Confcommercio, matricola Inps n. 4972612496 settore di inquadramento Commercio, *di seguito l'Azienda* e

- **p. Filcams CGIL, F. Mandato**
- **p. Fisascat CISL, S. Chicca**
- **p. UILTuCS, E. Fagnoli**

di seguito "Le Parti" e ad oggetto: **accesso alla Cassa integrazione in deroga art 22 DECRETO-LEGGE 17.3.2020, n. 18 convertito - in Legge 27/2020 , successiva modifica D.L. 34/2020 art.70 e DL 52/2020.**

Premesso che :

1. In data 02/04/2020 l'azienda ha avviato le procedure ex art. 22 dl 18/2020 in combinato disposto con l'art. 2 del decreto del 24/03/2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Come indicato nella lettera di avvio l'Azienda opera nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento (ad insegna *Inside*) con sedi operative multi localizzate su territorio nazionale ove occupa più di 50 dipendenti complessivi, soggetto a Cigs, con unità produttive dislocate in più di 5 regioni.
3. A seguito delle ordinanze previste dal DPCM 11 marzo 2020 art. 1 all'azienda veniva ordinata la sospensione dell'attività commerciale al dettaglio ovunque essi si ubicassero.
4. Con effetto dal 12/03/2020 l'azienda ha pertanto proceduto alla chiusura dei suoi punti vendita.
5. Con accordo sindacale del 15/04 a firma delle presenti parti sindacali e autorizzazione ministeriale la Società richiedente ha ottenuto la concessione del trattamento *de quo*, dalla data del 12/03/2020 e per 9 settimane fino al 13/05/2020.
6. Alla data del 14 maggio i punti vendita sono rimasti ancora chiusi per poi riaprire alcuni il 18/ maggio e altri il 25 maggio, a parte i negozi di Altamura e Reggio Calabria che sono rimasti chiusi.
7. Deriva da ciò la necessità di dover ricorrere alla proroga Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con sospensione a zero ore.
8. Le parti hanno ampiamente esaminato la situazione di sospensione dell'attività lavorativa e così confermato che la situazione è determinata da eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con contestuale riconoscimento che non vi sono strumenti alternativi all'intervento del Cassa integrazione guadagni in deroga causale Covid 19, in quanto l'attività di commessa di vendita al dettaglio non è attività soggetta al lavoro agile. I lavoratori hanno tutti la qualifica di impiegato.
9. Le sedi interessate alla predetta misura sono quelle di indicate all'allegato n. 1) al presente accordo.

Tutto ciò premesso, Le Parti hanno valutato e concordato quanto segue:

1. Per le sedi operative elencate nell'allegato 1), le Parti, a fronte della sospensione dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, e non imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla proroga CIGD;
2. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è determinata dalla situazione aziendale connessa all'emergenza sanitaria COVID-19;
3. L'istanza di cui sopra interesserà complessivamente lavoratori come da dettagliato allegato 1) alla presente) parte integrante e non scindibile, sospesi a 0 (zero) ore lavorative settimanali;



 

4. Ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore; in tal caso verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela in base ai protocolli vigenti.
5. L'Azienda anticipa il trattamento della CIGD per conto dell'Inps e recupera le somme sborsate alle seguenti condizioni:
 - a. Il recupero avverrà quando la normativa e le circolari INPS chiariranno le modalità di recupero da parte dell'azienda;
 - b. Nel caso in cui l'INPS non autorizzasse l'azienda al conguaglio contributivo:
 - Il lavoratore si impegna a comunicare all'azienda l'avvenuto accredito entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento della CIGD da parte dell'Inps. Contestualmente, al verificarsi del ricevimento del pagamento da parte di Inps, il lavoratore autorizza l'azienda al relativo recupero in cedolino paga.
 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo, l'azienda è fin da ora autorizzata a recuperare quanto anticipato al lavoratore a titolo di CIGD con il primo cedolino paga utile.
 - c. Comunque entro e non oltre il 31/12/2020, sempre in caso di mancata autorizzazione al conguaglio contributivo da parte dell'Inps, l'azienda è comunque autorizzata a procedere al recupero delle somme anticipate al lavoratore per il periodo di CIGD eventualmente utilizzato fino al 18/07/2020.
6. Per il periodo di cassa i lavoratori matureranno per intero gli istituti contrattuali diretti e indiretti.
7. Per coloro i quali hanno maturato e non goduto di ferie e permessi arretrati alla data del 31-12-2019, l'azienda si rende disponibile a far godere degli stessi dalla data 14/05/2020 o di riapertura della sede operativa.
8. Rispetto ai lavoratori intermittenti segnaliamo che nel contratto sottoscritto non si prevede il vincolo di rispondere alla chiamata con conseguente mancato diritto alla indennità di disponibilità. Inoltre non vi sono state chiamate prima del verificarsi della causa di sospensione.
9. Le Parti concordano sull'applicazione della Cigs Covid - 19 a decorrere dal 14/05/2020 e fino al 24/05/2020 per tutte le sedi interessate ad eccezione delle sedi di Reggio di Calabria (Regione Calabria) ove si richiede la proroga fino al 30/06/2020 e di Altamura (Regione Puglia) richiesta fino al 18/07/2020 e salvo eventuali nuove proroghe dovessero essere disciplinate dalla normativa locale o nazionale.
10. Al termine del periodo di emergenza le Parti potranno incontrarsi su richiesta e verrà data la possibilità alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, anche a livello territoriale, di fruire di assemblea al fine di poter valutare con i lavoratori le condizioni di rientro dalla cassa integrazione.
11. La Società per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali eventualmente presenti in azienda, si impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare







continuità associativa. Per la Filcams Cgil indicare 0106; per la Fisascat Cisl indicare 0211;
Per la Uiltucs indicare 0306.

Con quanto sopra le Parti si danno atto di avere espletato e concluso la procedura di consultazione
Sindacale e l'esame congiunto
Letto, confermato e sottoscritto.

- LIWE ITALY SRL

LIWE ITALY SRL



- p. Filcams CGIL, F. Manda
- p. Fisascat Cisl, S. Chicca
- p. UILTuCS, E. Fagnoli

